



000188 712382

STATUTO A.P.S. PARENTESI QUADRE E.T.S.

Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione. È costituita l'Associazione denominata "Associazione di Promozione Sociale Parentesi Quadre Ente del Terzo Settore" in breve "APS Parentesi Quadre ETS". L'Associazione ha la propria sede legale sul territorio del Comune di Grottaglie (TA). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate, secondarie, rappresentanze, uffici e ogni altro genere di unità locali in Italia e all'Estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa. Le variazioni di indirizzo e sede non comportano variazioni al presente Statuto. L'Associazione è apolitica, con durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. (§ art. 11).

Art. 2 - Scopi dell'Associazione. Organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali e sociali tra cui: 1. Eventi musicali: concerti, audizioni, serate danzanti, cover, jam-session, competizioni musicali e canore; corsi musicali. 2. Eventi letterari: presentazione libri ed altre pubblicazioni editoriali, saggi tematici, blog e portali culturali; corsi di scrittura ed editing; corsi di grafica; corsi di lingua. 3. Eventi teatrali: rappresentazione di piece e lettura di opere in versi e prosa; corsi di teatro e dizione. 4. Eventi artistici: mostre, esposizioni artistiche incluse creazioni ceramiche, fotografiche, composizioni floreali; allestimento location; corsi di ceramica, decorazione e rendering. 5. Eventi legati al mondo della moda: sfilate, concorsi, competizioni, booking-fotografico, selezioni; corsi di styling, disegno di modelli, confezionamento, défilé, portamento, galateo. 6. Eventi legati alle tradizioni culturali, religiose e rurali: festival, fiere, rievocazioni, rappresentazioni e simulazioni; corsi su storia e tradizioni locali. 7. Eventi sportivi e legati alle pratiche di benessere (incluse discipline orientali ed olistiche, nutrizione ed educazione alimentare); competizioni sportive; degustazione e presentazione di prodotti enogastronomici; corsi di nutrizione e corretta alimentazione; corsi di avvicinamento ed avviamento allo sport non agonistico. 8. Dibattiti su temi di sensibilità sociale e attualità; etno-antropologia; corsi di etica sociale, gestione delle emergenze ed educazione civile. 9. Attività, eventi, dimostrazioni, interventi e prestazioni socio-sanitarie nonché attività legate ai servizi sociali inclusi corsi di formazione specifica. 10. Eventi legati a temi di formazione professionale: inclusi corsi di educazione e formazione extra-scolastica. 11. Workshop esperienziali e formativi legati alla attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale e dei migranti. 12. Eventi ed attività, inclusi workshop, connessi all'agricoltura sociale. 13. Combinazione delle attività suddette. Al fine di perseguire gli scopi suesposti, l'Associazione può organizzare e gestire l'accoglienza dei fruitori, somministrare loro cibi e bevande in occasione degli eventi ed attività sociali e fornire loro tutte le informazioni necessarie per il buon esito dell'evento. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, scuole, università ed enti sia pubblici che privati, in aderenza ai bisogni delle realtà territoriali.

Art. 3 - Attività dell'Associazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone di promuovere attività di interesse generale come riportate nel D.Lgs. 117/2017 art. 5 al comma 1 e lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w), z); ovvero in dettaglio: 1) promuovere, patrocinare e svolgere attività di ricerca, sviluppo e divulgazione in campo umanistico, sociale, tecnico-scientifico nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'ottenimento degli scopi sociali; 2) promuovere, patrocinare e svolgere attività culturali e di formazione quali convegni, fiere, conferenze, seminari, congressi, corsi di preparazione, aggiornamento, formazione e altro durante i quali potrà anche somministrare ai partecipanti cibi e bevande; 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico con attività di sensibilizzazione sociale e riqualificazione; 4) L'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune (anche diverse da quelle riportate nel D.Lgs. 117/2017 art. 5) e identificate come secondarie e strumentali, compresa la pubblicazione di notiziari, periodici, libri, produzioni radio-televisive, video-documentari, blog, portali ed altri prodotti editoriali collegati ad Internet per il raggiungimento dello scopo sociale in accordo al D.Lgs. 117/2017 art. 6. L'Associazione potrà aderire a fondazioni, cooperative, consorzi e altre forme associative che abbiano obiettivi in linea con le finalità e l'oggetto sociale dell'Associazione. L'Associazione potrà inoltre stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, Scuole, Università, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati, per la realizzazione di specifiche attività. L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione si avvale in modo importante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 4 - Soci. L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri

associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari e onorari. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e conferiscono una quota iniziale per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Associazione come dettagliato nell'Atto Costitutivo. I soci ordinari sono definite le persone fisiche o giuridiche in possesso dei seguenti requisiti: a) la condivisione degli scopi e la finalità dell'Associazione; b) l'accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali; I soci onorari sono definite quelle personalità, nonché associazioni o altre istituzioni, che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci. Essi non godono di voce attiva e passiva; sono esentati dal pagamento della quota sociale; concorrono al prestigio della stessa. L'attribuzione della qualifica di socio onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa ed altre forme contrattuali concepite dalla normativa vigente in materia contrattuale, anche ricorrendo a propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, indirizzata al Presidente, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto. In base alle disposizioni di legge del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. È esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età. Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che si pronuncia a maggioranza dei partecipanti entro 60 giorni dalla data della domanda. Approvata l'accettazione, il Presidente dispone l'iscrizione nel Libro dei Soci e informa per iscritto l'interessato che è tenuto a corrispondere la quota sociale dell'anno in corso, e può partecipare a pieno titolo alle attività sociali. Il Consiglio Direttivo motiva il diniego al candidato entro 60 gg dalla presentazione della domanda. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci. L'Associazione s'ispira ai principi di democrazia, uguaglianza, onestà, partecipazione e libertà. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Ogni socio ha diritto a un singolo voto in Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione. I soci fondatori e ordinari (in regola con il versamento della quota sociale) hanno diritto a: a) votare, essere candidati ed eletti nel Consiglio Direttivo; b) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci hanno il dovere di evitare comportamenti che possono risultare contrastanti con le finalità, l'ideologia ed i valori dell'Associazione o che possano danneggiarne gravemente l'immagine. **ART. 6 - Decadenza, sospensione, esclusione del socio e sanzioni disciplinari.**

Lo status di socio si perde: A) per morte; B) per dimissioni; C) per espulsione. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. I soci possono essere ammoniti, sospesi e, nei casi più gravi, espulsi per i seguenti motivi: A) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; B) quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali; C) qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'associazione e/o agli altri soci.

I soci espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. I provvedimenti di sospensione o espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione e/o pubblicazione del provvedimento, all'Organismo di Controllo Interno, il quale dovrà pronunciarsi entro 3 (tre) mesi.

Nei casi di straordinaria urgenza o necessità, i provvedimenti di sospensione o espulsione possono essere presi dal Presidente, ma gli stessi perdono efficacia se non convalidati entro sette giorni dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Risorse economiche dell'Associazione. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quota associativa; b) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati, contributi di organismi comunitari e internazionali; c) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; d) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione; e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Bilancio dell'Associazione. L'anno sociale - finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e la relazione di missione. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile ovvero come diversamente regolato a norme di legge in casi eccezionali. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla approvazione per poter essere consultato da ogni associato. Se l'Associazione organizza una o più raccolte fondi, è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: il Collegio dei revisori; il Collegio dei probiviri; Tutte le cariche sono elettive e gratuite. L'Associazione può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini Organismi ausiliari. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare: a) le Commissioni; b) i Comitati Tecnici e Scientifici; c) i Coordinatori con altri Enti ed Associazioni.

Art. 10 - L'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente) almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta (a mezzo raccomandata o a mezzo fax o via email) ai singoli soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea ordinaria: a) determina i 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo; b) discute e approva il bilancio sociale annuale; c) ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo d) approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo; e) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione; f) determina l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore della Associazione e cura i relativi aggiornamenti; g) Nomina nei casi regolati dal D.Lgs. 117/2017 art.30 e 31 comma 2 l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente (o dal Vice-Presidente su specifica delega nel caso di impedimento) e dal Segretario-Tesoriere (o da altro membro del Consiglio Direttivo in caso di impedimento), che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. E' facoltà del Presidente richiedere ai soci opinioni facoltative o voto su specifico Ordine del Giorno via email allorché l'indirizzo email sia fornito all'atto della iscrizione o comunque esplicitamente dal socio. Qualora possa ritenersi valido in Assemblea un voto espresso via mail dovrà farsi menzione esplicita nella stesura della convocazione con l'indicazione dello specifico punto ordine del giorno ed in ogni caso la mail recante il voto del socio dovrà essere prodotta dal Presidente all'apertura dell'Assemblea e posto al verbale come "voto via email". E' dovere del socio richiedere l'aggiornamento al Segretario dei propri recapiti e indirizzo email affinché l'Associazione possa comunicare col socio anche a distanza.

Art. 11 - L'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria: a) modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti; b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Sono consentite votazioni via mail, con le specifiche analoghe a riportate nell'art.10, o deleghe specifiche ad altro membro dell'Associazione con palese espressione di voto pervenute al Presidente o al facente funzione prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di due anni con possibilità di essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere e due Consiglieri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Presidente uscente dal precedente Consiglio Direttivo ha, di diritto, facoltà di accettare la carica di Consigliere del nuovo Consiglio Direttivo. Il

Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale; b) stabilisce annualmente l'entità della quota associativa (ratificata in assemblea); c) predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria; d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; e) assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione; f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; g) deliberare, secondo quanto dispone l'Art. 6 del presente statuto, l'esclusione del socio; h) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione (la carica dei componenti così nominati scadrà contestualmente con quella degli altri componenti) nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo. Le votazioni del Consiglio avverranno per alzata di mano o per appello nominale. Sono consentite votazioni via mail, con le specifiche analoghe a riportate nell'art.10, o deleghe specifiche ad altro membro del Consiglio Direttivo con palese espressione di voto pervenute al Presidente o al facente funzione prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 13 – Membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Il Segretario-Tesoriere. Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad esso spetta, altresì, di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e di predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizza il pagamento. Il Segretario-Tesoriere provvede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio e nota esplicativa. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario-Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vice Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo. I 2 (due) consiglieri hanno il compito di assistere il Presidente nelle sue attività e possono presiedere commissioni permanenti o temporanee su incarico specifico del Consiglio Direttivo. Hanno potere consultivo e diritto di voto in Consiglio. Possono assumere funzione rappresentativa dell'Associazione ed eventuale voto su delega specifica del Presidente.

Art. 15 – Lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria valida con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto; delibera a maggioranza dei presenti. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazioni aventi finalità analoghe o organizzazioni a fini di pubblica utilità, e comunque in accordo a quanto sancito dal D.Lgs. 117/2017 art. 9 e successivi emendamenti o norme sostitutive in materia.

Art. 16 – Disciplina residuale. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. La decisione su qualsiasi controversia che possa insorgere tra gli associati o tra costoro e l'Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai D.Lgs. 117/2017, sue integrazioni ed emendamenti e alle altre leggi dello Stato quando applicabili.

(firme di tutti i soci)

Luca Legato
Paolo Bonfante *Giuseppe Sili* *Luciano Piro* *Vittoria* *Romella Marino*
Roberto *Edoardo* *Chiarina* *Marcello*
Bruno